



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 3 Del 17-03-2023

Oggetto: Riconoscimento Debito Fuori Bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. E) del D.Lgs. n. 267/2000.

L'anno duemilaventitre il giorno diciassette del mese di marzo alle ore 19:28, nella solita sala delle adunanze, alla Prima convocazione in seduta Pubblica che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

D'Angelo Camillo	P	D'Angelo Simona	P
Ragonici Luca	P	D'Anselmo Franco	P
Caterini Battista	P	Gramenzi Massimiliano	A
Angelini Simone	P	Stangoni Settimio	P
Riccioni Emanuele	P	Ferrara Gildo	A
Piccioni Teodora	A		

Assegnati 11
In carica 11
Presenti 8
Assenti 3

Assume la Presidenza il Sig. Angelini Simone il quale, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Assistite il SEGRETARIO COMUNALE dr. Piccioni Tiziana.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, presentata dall'Assessore responsabile dell'Area interessata, dando atto che la medesima:

- è stata istruita e predisposta dal responsabile del servizio competente;
- reca i pareri di cui all'art. 49 del T.U. n. 267/2000;

Relaziona il Sindaco come da proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 50 in data 30.12.2022, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2023/2025;

VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 in data 30.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2023/2025;

VISTO l'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) decreto di liquidazione art. 51 del D.P.R. n. 115/2002;
- c) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- d) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- e) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- f) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

VISTA la nota del 09.12.2022 prot. n. 9305 con la quale il responsabile amministrativo ha segnalato situazioni debitorie da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, con documentazione istruttoria allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

PRESO ATTO che:

- il Testo unico degli Enti Locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
- l'art. 22 del D. Lgs. 170/2006 disciplina l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese prevedendo che, nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione di questa disciplina, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura, fatto salvo il possibile riconoscimento del debito, da parte

dell'ente, quale debito fuori bilancio; fattispecie eccezionale, normativamente disciplinata, che si colloca al di fuori del sistema di bilancio, autorizzatorio e finanziario;

CONSIDERATO che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuriscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- per ricondurre all'alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria una determinata procedura amministrativa di competenza del Consiglio comunale;
- le situazioni di debito per acquisizione di beni e servizi sorte in violazione dei commi 1, 2, e 3 dell'art. 191 del TUEL non possono essere immediatamente riconducibili al sistema di bilancio dell'ente, con la conseguenza che per esse si dovrà configurare un rapporto obbligatorio diretto tra il privato creditore e il pubblico funzionario e/o amministratore che risulta responsabile del debito insorto a carico dell'ente;
- dinanzi ad azioni contrattuali dirette ad ottenere l'adempimento, il comune è tenuto ad eccepire il difetto di legittimazione; per il creditore è quindi possibile solo l'azione di arricchimento senza giusta causa;
- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma (accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente), ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- la sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con parere n. 11/06 del 07/11/2006 ha precisato, infatti, che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del Tuel, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;

RILEVATO che bisogna dare atto dei atti di recupero crediti a seguito dei procedimenti di ammissione del patrocinio a spese dello Stato in base alle sentenze emesse dalla Corte di Appello di Ancona n. 490/2015, 491/2015, che hanno disposto che *"...Le spese di entrambi i gradi del processo, come liquidate in dispositivo, in ossequio al principio della soccombenza, vanno posti per intero al Comune di Valle Castellana, con pagamento in favore dello Stato per quanto riguarda quelle del secondo grado, stante l'ammissione del Sig. C. V. e della Sig.ra C. N. al patrocinio gratuito unicamente per detto grado di giudizio"* e delle relative cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate/Riscossione n.

10820220005720412000 e n. 10820220005720311000, di complessivi € 30.653,28 così come specificato da allegato A;

TENUTO CONTO che il responsabile del servizio competente non ha proceduto ad impegnare nell'esercizio di competenza le relative somme necessarie al pagamento di tali prestazioni, in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 191 del TUEL;

RITENUTO che la fattispecie sopra indicata configura nell'ipotesi di debito fuori bilancio presentata nel primo comma, dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, e quindi ne consente la legittimazione;

CONSIDERATO, dunque, che le apposite dotazioni sono previste nel Bilancio di previsione 2023-2025 al Cap.2488/0 denominato "Debiti fuori bilancio art.194 TUEL", e che la spesa è finanziata con mezzi ordinari di bilancio;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti, come da apposito Verbale n. 2 del 17.03.2023;

PRESO ATTO dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il parere del revisore dei conti;

CON VOTI espressi nei modi sotto indicati:

Presenti n. 8

Assenti n. 3

Favorevoli n. 7

Contrari n. //

Astenuti n. 1, (Stangoni Settimio);

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto anche ai sensi della motivazione di cui all'art.3 Legge n. 241/1990;
2. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa per un importo complessivo pari a € 30.653,28;
3. di dare atto che sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
4. di dare atto che la somma complessiva di € 30.653,28 per il pagamento del debito in oggetto è prevista al Cap. 2488/0 del Bilancio di Previsione 2023-2025 denominato "Debiti fuori bilancio art.194 TUEL";
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002;
6. di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
7. Di demandare al Responsabile dell'Area Affari Generali la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara, con votazione: Presenti n. 8, Assenti n. 3, Favorevoli n. 7, Contrari n. //, Astenuti n. 1, (Stangoni Settimio), la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza della sua attuazione riveniente dalla imminente scadenza disposta per il pagamento, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data: 10-03-2023

Il Responsabile del servizio
F.to Di Vittorio
Priscilla

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data: 10-03-2023

Il Responsabile del servizio
F.to Di Vittorio
Priscilla

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Angelini Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piccioni Tiziana

Prot. n. **del**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Viene altresì pubblicata, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Li

IL MESSO COMUNALE
F.to Giovanni DI SAVERIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 17-03-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piccioni Tiziana

È copia conforme all'originale.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 17-03-2023 per il decorso termine di 10 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piccioni Tiziana